

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 452/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 220 DEL 20/01/2022**

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 220/2022 del 20/01/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, del **ricorso R.G. 452/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **452/2022**

**2. Nome dei ricorrenti:**

**ALTAMURA Annarita** (C.F.: LTMNRT67E54H645J), **CALABRESE Maria Luisa** (C.F.: CLBMLS75S53A662S), **CESAREO VINCENZA** (C.F.: CSRVCN70D56A662K), **LACALAMITA Lucia** (C.F.: LCLLCU77M49A225D), **LISO Michele** (C.F.: LSIMHL73B27A285Q), **NISI Anna Maria** (C.F.: NSINMR67L55C424P), **TERLIZZI Raffaella** (C.F.: TRLRFL72B43A285C), rappresentati e difesi come da mandati in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it) e [carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com](mailto:carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

**3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** - In persona del Dirigente pro tempore;

**3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Dell’**Ordinanza n. 6485/2021**, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. **10792/2021**, depositata in data 17/11/2021;

#### 4. Sunto dei motivi di gravame:

##### **ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.**

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione *“Considerato che i ricorrenti impugnano il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito.*

*- Ritenuto pertanto che il ricorso si appalesa irricevibile per violazione dell'art. 41 co. 2 c.p.a.*

*- Ritenuto, altresì, che l'atto introduttivo del giudizio non pare assistito da tutti gli elementi che la giurisprudenza amministrativa richiede per l'ammissibilità di un ricorso collettivo: in particolare, in aderenza alla Giurisprudenza del Giudice d'appello, a venire in rilievo è l'assenza del requisito negativo dell'assenza di conflitto d'interessi: “..., facendosi questione dell'impugnazione non soltanto di un atto di esclusione da una procedura selettiva, bensì degli elenchi aggiuntivi alle GPS, articolate sulla base di un apposito ordine di graduatoria; la necessità di graduare la posizione degli odierni appellanti in sede amministrativa sembra manifestare un conflitto di interessi, anche potenziale, tra le parti ricorrenti, non potendo escludersi che, per effetto di un ipotetico accoglimento dell'impugnazione proposta, soltanto alcuni ricorrenti, in ragione del collocamento in graduatoria peggiore - discendente dall'esecuzione dell'ordine giurisdizionale-, siano in condizione di conseguire il bene della vita agognato (assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, a tempo determinato o ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, conv. in L. 106/21);*

*- per l'effetto, anche avuto riguardo agli effetti conformativi della pronuncia giudiziaria richiesta, scorrendosi di candidati in concorrenza tra di loro, che ambiscono ad un'utilità a disponibilità limitata, nonché risultando allo stato indimostrato che tutti i ricorrenti possano parimenti conseguire il bene della vita agognato, sembra che il ricorso collettivo non potesse essere proposto in forma collettiva;...”. Si sono espresse le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. Infatti **unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.,** sulla quale il Presidente del Tar Lazio – Sede di Roma -, non si è pronunciato. Il Tar Lazio, pertanto, avrebbe potuto anche accogliere la richiesta cautelare dei ricorrenti (come effettivamente ha fatto in procedimenti analoghi), **e, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, che avrebbe consentito di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto. Gli appellanti, come è stato già osservato, vista la difficoltà nell'individuare un controinteressato nei tempi idonei alla proposizione del ricorso, tenuto conto dell'elevato numero delle persone interessate, avevano proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.** Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, infatti, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del decreto monocratico. \_*

##### **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.**

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo. Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare. **Tutti gli appellanti hanno posto al TAR la medesima domanda di sospensione e annullamento dei provvedimenti impugnati, in primo luogo delle note del M.U.R. del 14 Luglio 2021 n. 20446 e del 17 Agosto 2021 n. 25348, e poi dei provvedimenti ministeriali presupposti, tra i quali il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento. **Era stata, inoltre, richiesta, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. La posizione azionata in giudizio è unica; unica è la domanda; uniche sono le conclusioni rassegnate nel ricorso dai ricorrenti, che rappresentano un unico centro di interesse, dal momento che, tutti, hanno la medesima pretesa e pongono tutti la medesima, identica, domanda.**

#### **4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:**

Tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., dell'Ambito Territoriali per la Provincia di Bari, per la cdc ADSS - Sostegno, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli appellanti e quindi considerati potenziali controinteressati.

#### **5. Indicazioni per la consultazione del processo:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato" alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

#### **6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 220/2022 di cui all'allegato 3.

#### **7. Testo integrale del ricorso:**

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 15.01.2022.

Serra San Bruno/Roma 17.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani